



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA
Dipartimento di Scienze Politiche

DECRETO N. REP. 2896 DEL 28.06.2021

AVVISO DI SELEZIONE n. 2844 del 25/06/2021
per l'affidamento di attività integrativa di insegnamenti ufficiali /moduli ufficiali
mediante la stipula di contratti di diritto privato a titolo oneroso
a.a. 2021-2022

ERRATA-CORRIGE art. 2 c. 2 dell'avviso di selezione n. 2844 del 25.06.2021

LA DIRETTRICE DEL DISPO

Richiamato l'AVVISO DI SELEZIONE n. 2844 del 25/06/2021 per l'affidamento di attività integrativa di insegnamenti ufficiali /moduli ufficiali mediante la stipula di contratti di diritto privato a titolo oneroso;

Visto l'art. 23, comma 2, Legge 30.12.2010, n. 240, "Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento";

Considerato il Regolamento di Ateneo per il Dottorato di Ricerca, emanato con D.R. n. 829 del 03.03.2021 e la conseguente opportunità di estendere la partecipazione dei dottorandi alla procedura sopra richiamata;

Preso atto che si rende necessario riformulare l'art.2 c.2 dell'avviso n. 2844/2021

DECRETA

Ai sensi dell'art. 19 c.2 del Regolamento di Ateneo per il Dottorato di ricerca, emanato con D.R. n. 829 del 03.03.2021, l'art. 2 c. 2 dell'avviso di selezione n. 2844 del 25.06.2021:

"Non possono essere stipulati contratti con dottorandi ai sensi del D.R.444/2013 e successive modificazioni e con soggetti che si trovino in una delle situazioni di incompatibilità previste per il personale docente di ruolo delle Università (art. 13 del D.P.R.382/1980 e successive modificazioni ed integrazioni).

Non possono essere ammessi alla valutazione comparativa soggetti che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, con un docente appartenente alla struttura che intende stipulare il contratto, ovvero con il Rettore, Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo."

è sostituito dal seguente:

“Non possono essere stipulati contratti con soggetti che si trovino in una delle situazioni di incompatibilità previste per il personale docente di ruolo delle Università (art. 13 del D.P.R.382/1980 e successive modificazioni ed integrazioni).

I dottorandi, quale parte integrante del progetto formativo, possono svolgere, previo nulla osta del collegio dei docenti del dottorato di ricerca e senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, attività di didattica integrativa, comunque entro il limite massimo di quaranta ore in ciascun anno accademico.

Non possono essere ammessi alla valutazione comparativa soggetti che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, con un docente appartenente alla struttura che intende stipulare il contratto, ovvero con il Rettore, Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.”

Il presente Decreto è pubblicato sul sito web <https://unige.it/albo> e sarà ratificato dal Consiglio di Dipartimento nella prima riunione utile.

LA DIRETTRICE

Prof.ssa Daniela PREDA

Firmato digitalmente